

Legge 15 dicembre 1999, n. 482  
"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"

Gazzetta Ufficiale n. 297, 20 dicembre 1999

*Si tratta della legge che garantisce attuazione al dettato costituzionale e alle chiare indicazioni dell'Unione europea in tema di tutela delle lingue minoritarie. Caratterizzato da una storia molto travagliata, il testo è stato approvato dopo un animato dibattito (si rinvia a Vincenzo Orioles, Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela, Roma, Il Calamo, 2003).*

*L'art. 1 contiene enunciazioni che hanno significato essenzialmente programmatico. È sorprendente che il primo riconoscimento legislativo dello status di lingua ufficiale dell'italiano provenga da una legge che nasce per tutelare le lingue minoritarie: la singolarità è comunque politicamente ben spiegabile con la necessità di vincere le resistenze di quanti guardavano con diffidenza al provvedimento.*

*L'art. 2 menziona le dodici parlate soggette a salvaguardia ricorrendo tra l'altro a una formulazione ambivalente che sottintende una duplice tipologia delle varietà minoritarie ammesse a tutela, suddivise in un primo gruppo identificato "su base etnica" ("popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate") e in un secondo individuato "su base linguistica" ("quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo"): sono considerazioni di Tullio Telmon, La sociolinguistica e le leggi di tutela delle minoranze linguistiche, «Lingue e Idiomi d'Italia» I/1 (2006), p. 41.*

*Come tutti i testi di legge, la legge 482 è il risultato di un faticoso compromesso che esclude dalla tutela situazioni altrettanto degne di considerazione, come ad esempio le eteroglossie interne (si pensi ai galloitalici di Sicilia e Basilicata e ai tabarchini di Sardegna), le lingue di popolazioni non stanziali (ad esempio rom e sinti) e il patrimonio espressivo di quei gruppi di immigrati ai quali si possa dare atto di un progetto migratorio di lunga durata.*

#### Articolo 1

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

#### Articolo 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.